

OGGETTO: CONGEDO INDENNIZZATO PER LE DONNE VITTIME DI VIOLENZA DI GENERE

L'art. 24 del decreto legislativo 15 giugno 2015 n. 80 prevede che le lavoratrici dipendenti del settore pubblico e privato, escluse le lavoratrici del settore domestico, possano avvalersi di un congedo indennizzato per un periodo massimo di 3 mesi al fine di svolgere i percorsi di protezione certificati.

Il congedo in argomento è stato previsto, in via sperimentale, per l'anno 2015; in forza del d.lgs. 14 settembre 2015 n. 148, la misura è stata estesa anche per gli anni successivi, salve eventuali rideterminazioni da parte dei ministeri vigilanti (art. 26, commi 2 e 3 del d.lgs. n. 80/2015).

Con la circolare n. 65 del 15 aprile scorso, di conseguenza, l'INPS ha diramato le seguenti istruzioni - riferite alle solo lavoratrici del settore privato - sia per il pagamento delle indennità sia per gli aspetti correlati alla contribuzione figurativa.

Le lavoratrici con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa - giova precisarlo - sono contemplate dal citato art. 24 solo ai fini del riconoscimento di un diritto alla sospensione del rapporto di collaborazione, a cui non corrisponde però un diritto all'indennità.

Ambito di applicazione, modalità di fruizione e indennizzo del congedo

Le lavoratrici dipendenti del settore privato, incluse le lavoratrici per le quali non è prevista l'assicurazione per le prestazioni previdenziali di maternità erogate dall'INPS, hanno diritto al congedo per violenza di genere a condizione che:

- risultino titolari di rapporto di lavoro in corso di svolgimento con obbligo di prestare l'attività lavorativa (il congedo in questione infatti è fruibile in coincidenza di giornate di prevista attività lavorativa);
- siano inserite nei percorsi certificati dai servizi sociali del Comune di appartenenza, dai Centri antiviolenza o dalle Case Rifugio di cui all'articolo 5-bis, del d.l. n. 93/2013, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 119/2013.

In presenza di tali presupposti:

- il congedo spetta per un **periodo massimo di 3 mesi** equivalenti a 90 giornate di prevista attività lavorativa; di conseguenza, un mese di congedo equivale a 30 giornate di astensione effettiva dal lavoro.

Si precisa che il congedo non è fruibile né indennizzabile nei giorni in cui non vi è obbligo di prestare attività lavorativa quali, per es., giorni festivi non lavorativi, periodi di aspettativa o di sospensione dell'attività lavorativa, pause contrattuali nei rapporti di lavoro a tempo parziale di tipo verticale o misto. Quindi se la lavoratrice, per es., ha un'attività di lavoro su 5 giorni lavorativi, e indica un periodo di congedo per due settimane continuative dal lunedì della prima settimana al venerdì della seconda, il sabato e la domenica inclusi tra le due settimane non vanno conteggiati né indennizzati a titolo di congedo vittima di violenza di genere.

Nei rapporti di lavoro a tempo determinato oppure in caso di licenziamento il congedo non è fruibile dopo la cessazione del rapporto di lavoro;

- i 3 mesi di congedo (equivalenti a 90 giornate) possono essere fruiti **entro l'arco temporale di 3 anni**. In mancanza di specifiche indicazioni di legge, i 3 anni si intendono decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato.

Circa la modalità di fruizione, la norma prevede che il congedo possa essere fruito **su base giornaliera o oraria**, secondo quanto previsto dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.

La modalità oraria consente alla lavoratrice di astenersi dall'attività lavorativa per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo (comma 5 dell'art. 24 cit.). Quindi, per es., se l'orario medio giornaliero del mese precedente è pari a 8 ore, l'assenza oraria nella giornata di lavoro deve essere pari a 4 ore, a prescindere dall'articolazione settimanale dell'orario di lavoro

Premesso ciò:

- in assenza di contrattazione, la lavoratrice può scegliere tra la modalità giornaliera e quella oraria;
- se la contrattazione prevede una delle due modalità (oraria o giornaliera), il congedo è fruibile nella modalità indicata. Se è prevista la fruizione in modalità oraria, questa è consentita solo in base al criterio generale previsto al comma 5 dell'art. 24 cit., ossia per un numero di ore pari alla metà dell'orario medio giornaliero (contrattuale) del periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo.

Per le giornate di congedo la lavoratrice ha diritto a percepire una **indennità giornaliera, pari al 100% dell'ultima retribuzione** da calcolare prendendo a riferimento le sole voci fisse e continuative della retribuzione stessa.

In assenza di specifiche indicazioni di legge, per ultima retribuzione si intende quella individuata ai sensi dell'art. 23 del T.U. maternità/paternità (decreto legislativo n. 151/2001) ossia quella percepita nel periodo di paga quadrisettimanale o mensile scaduto e immediatamente precedente a quello nel corso del quale ha inizio il congedo, tenendo presente, si ribadisce, le sole voci fisse e continuative del trattamento.

Per individuare il valore della retribuzione media giornaliera, e quindi l'importo giornaliero dell'indennità da corrispondere per le giornate di congedo fruito, si procede sempre secondo le indicazioni di cui al citato art. 23 T.U. Nei limiti della compatibilità, ossia solo con riferimento alle voci fisse e continuative del trattamento, trovano applicazione le istruzioni a suo tempo fornite con circolare INPS n. 17 (AGO 134382) del 26 gennaio 1982, par. 9.

In caso di fruizione oraria - che, come detto, consente alla lavoratrice di astenersi dal lavoro per un tempo pari alla metà dell'orario medio giornaliero del mese precedente - la lavoratrice ha diritto a percepire l'indennità in misura pari alla metà dell'indennità giornaliera sopra indicata.

Per il pagamento delle indennità in argomento si procede secondo le regole previste per il pagamento delle indennità di maternità: anticipazione del trattamento economico da parte del datore di lavoro salvo conguaglio con i contributi dovuti all'Istituto e pagamento diretto nei casi residuali in cui è prevista tale modalità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione).

Adempimenti della lavoratrice

Per fruire del congedo in oggetto la lavoratrice, in possesso dei requisiti di legge illustrati al precedente punto, è tenuta:

- a preavvisare il datore di lavoro almeno 7 giorni prima dell'inizio del congedo, salvi casi di oggettiva impossibilità;
- a indicare al datore di lavoro l'inizio e la fine del periodo di congedo;

- a consegnare al datore di lavoro la certificazione relativa al percorso di protezione.

Per consentire all'Istituto le verifiche di competenza, la lavoratrice è tenuta altresì a presentare domanda alla Struttura territoriale INPS, di regola prima dell'inizio del congedo (al limite anche lo stesso giorno di inizio dell'astensione).

Le lavoratrici che hanno già fruito di periodi di congedo, dall'entrata in vigore della riforma (25 giugno 2015) a oggi, sono tenute a presentare domanda anche per tali periodi in modo da consentire la verifica dei conguagli eventualmente già effettuati.

La domanda, fino al completamento dei necessari sviluppi procedurali, è presentata in modalità cartacea utilizzando il modello rinvenibile sul sito internet dell'Istituto al seguente percorso: www.inps.it >modulistica > digitare nel campo "ricerca modulo" il seguente codice: SR165.

Nella domanda la lavoratrice indica il periodo di congedo richiesto. Si ribadisce che se il periodo indicato comprende giornate non lavorative (es. domeniche o festivi), il congedo va computato e indennizzato avuto riguardo alle sole giornate di prevista attività lavorativa.

Contribuzione figurativa per dipendenti del settore privato

In forza di quanto previsto dal d.lgs. n. 80/2015 (art. 24, comma 4 primo capoverso), alla lavoratrice dipendente in congedo spetta, per il periodo medesimo, la contribuzione figurativa.

La contribuzione figurativa spetta anche nel caso in cui il congedo sia fruito in modalità giornaliera o oraria.

La contribuzione figurativa è accreditata e valorizzata ai sensi dell'art. 40 della legge n. 183/2010. Pertanto essa corrisponde agli elementi ricorrenti e continuativi della retribuzione persa nel periodo, nelle giornate o nelle ore di congedo.

Istruzioni operative

Istruzioni operative per la compilazione del flusso Uniemens da parte dei datori di lavoro privati

Le nuove funzionalità saranno operative a partire dalle denunce inviate successivamente all'1 luglio 2016 con decorrenza giugno 2015. Il datore di lavoro dovrà valorizzare il periodo di congedo, mediante l'utilizzo del nuovo <CodiceEvento> "DVV" avente il significato di "periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base giornaliera" ovvero "DVO" avente il significato di "periodi di congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n. 80/2015 usufruito su base oraria". Dovranno, altresì, essere valorizzati, gli altri elementi del flusso volti a caratterizzare il verificarsi di eventi tutelati figurativamente.

In particolare, le settimane o i giorni in cui si colloca l'evento DVV o DVO saranno valorizzate con "tipo copertura" 1 "Totalmente NON retribuita" o 2 "Parzialmente retribuita".

L'elemento <DiffAccredito> conterrà la "retribuzione persa" nel mese riferita al totale dei giorni DVV o delle ore DVO fruiti.

Si fa, inoltre, presente che al fine di ricostruire correttamente l'estratto conto dell'assicurato è necessario delineare precisamente la tipologia e durata dell'evento, valorizzando l'elemento <Giorno> interessato nel seguente modo:

- in caso di **fruizione giornaliera** del congedo:

- Elemento <Lavorato> = N;
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 1
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = DVV

- in caso di **fruizione oraria** del congedo:

- Elemento <Lavorato> = S
- Elemento <TipoCoperturaGiorn> = 2
- Elemento <CodiceEventoGiorn> = DVO
- Elemento <NumOreEvento = Numero ore DVO fruito nel giorno

Si evidenzia che qualora il lavoratore abbinati nella giornata di fruizione del congedo permesso di altro tipo, in modo da non effettuare affatto la prestazione lavorativa, l'elemento <Lavorato> sarà = N. L'elemento <TipoCoperturaGiorn> sarà = 2 se il permesso di altro tipo è retribuito, sarà = 1 se il permesso di altro tipo NON è retribuito (es. congedo parentale a ore + ore di sciopero).

Nel caso di lavoratore iscritto al Fondo pensioni lavoratori dello spettacolo o al Fondo pensioni sportivi professionisti non dovrà essere compilato l'elemento <Settimana>.

Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo a giorni e sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS> ovvero <GiorniRetribuitiIPOST> avendo cura di sottrarre da 30 (valore mensile di riferimento per il mese interamente lavorato) i giorni corrispondenti all'evento DVV fruiti nel mese;
- dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nella medesima sezione Fondo attivando, rispettivamente, la sottosezione <Figurativi> (caso Fondo Speciale FS) e la sottosezione <FigurativiIPOST> (caso Fondo Speciale Ipost) nell'elemento <Figurativi> dovranno essere indicati i <GiorniRetribuitiFS>, ovvero nell'elemento <FigurativiIPOST>, i <GiorniRetribuitiIPOST> relativi all'evento DVV;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito>.

Nel caso in cui il lavoratore usufruisca del congedo a ore e sia iscritto al Fondo Speciale FS o IPOST, nella sezione Fondo Speciale:

- I giorni in cui esiste congedo parentale con fruizione oraria dovranno essere conteggiati come retribuiti sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = S sia in caso di <TipoCoperturaGiorn> = 2 abbinato a <Lavorato> = N.

Infatti, in entrambe le situazioni viene corrisposta retribuzione.

Ne deriva che - in analogia a quanto avviene per le settimane 2 che in estratto conto vengono assimilate alle settimane retribuite - per le lavoratrici con anzianità valorizzata in giorni le giornate con <TipoCoperturaGiorn> = 2 verranno esposte in estratto conto secondo il medesimo criterio.

- dovranno essere precisati nei vari campi (L. 177/76, IIS, CA, 13esima) le quote analitiche di retribuzione corrispondente al tempo lavorato;
- nei campi 177/76, IIS, CA, 13esima della sottosezione <Figurativi> dovrà essere precisata la ripartizione della retribuzione "persa" già indicata in <DiffAccredito> .

Datori di lavoro privati che abbiano alle proprie dipendenze lavoratrici iscritte alle gestioni pensionistiche ex Inpdap

I datori di lavoro di cui si tratta avranno cura di valorizzare, oltre alla sezione PosContributiva del flusso Uniemens, anche la ListaPosPA del flusso UniEmens per gli eventi che danno diritto all'indennità per il congedo in esame.

Si indicano di seguito le modalità di valorizzazione delle denunce per la gestione pubblica

Il quadro E0 con tipo servizio 4 "servizio ordinario" dovrà indicare il periodo del mese solare, senza soluzione di continuità, utile ai fini del diritto e della misura della pensione, comprensivo anche del congedo.

Nel flusso mensile <ListaPosPA> per i mesi in cui la lavoratrice fruisce del congedo si dovrà elaborare un quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo" valorizzando gli elementi <GiornoInizio> <GiornoFine> in riferimento al mese solare in cui si sono verificati gli eventi e l'elemento <PercRetribuzione> con il numero di giorni utili ai fini dell'accredito figurativo nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000). Il congedo orario deve essere espresso su base giornaliera in funzione dell'orario medio giornaliero.

Per es., nel caso in cui l'orario medio giornaliero del mese di riferimento sia di 8 ore e la dipendente usufruisca nel mese di 20 ore complessive di congedo su base oraria, nell'elemento <PercRetribuzione> dovrà essere indicato il valore 2500 (numero ore congedo parentale usufruito nel mese/orario medio giornaliero x 1000).

Eventi dichiarati in PosContributiva	Codice tipo servizio in ListaPosPA	Descrizione tipo servizio ListaPosPA
DVV	79	"Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base giornaliera" datori di lavoro privati
DVO	80	"Congedo art. 24 d. lgs. 80/2015 su base oraria" datori di lavoro privati

Si precisa che il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> del quadro V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8, "Eventi con accredito figurativo" elaborato per denunciare gli eventi, oggetto di esame del presente punto 4.2.2, devono coincidere, rispettivamente, con il <GiornoInizio> e il <GiornoFine> dell'elemento E0 ovvero, nel caso di più elementi E0, senza soluzione di continuità con il <GiornoInizio> del primo elemento E0 e con il <GiornoFine> dell'ultimo quadro E0.

Nel caso in cui lo stesso tipo di evento si sia verificato in più periodi non continuativi, nell'ambito dello stesso mese solare, dovrà essere elaborato un unico quadro V1 indicando nell'elemento <PercRetribuzione> il numero di giorni in cui si sono verificati gli eventi nel mese solare, esprimendo tale valore in millesimi (1 giorno=1000).

Si precisa che nel caso in cui nel mese solare ci sia un periodo non utile ai fini del diritto e della misura della pensione, il periodo indicato nel quadro V1, causale 7, CMU 8, non deve incidere su tale periodo.

Nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo", per i tipi servizi 79 e 80, si dovrà valorizzare, l'elemento <RetribVirtualeFiniPens>.

Considerato che il contributo obbligatorio per la gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e per la gestione Enpdep è commisurato alla retribuzione contributiva e pensionabile, ne consegue che la contribuzione per la gestione creditizia e la gestione Enpdep è dovuta anche in riferimento alle retribuzioni figurative accreditate ai fini pensionistici per il congedo ex art.24 del d. lgs. n.80/2015.

Per gli eventi della ListaPosPA, corrispondenti al tipo servizio 79 o 80 si dovrà indicare, nell'elemento <imponibile> della gestione Credito e della gestione Enpdep, il valore relativo alla retribuzione persa indicato nell'elemento <DiffAccredito> delle denunce della PosContributiva per il recupero delle indennità corrisposte per i congedi maggiorata per i soli iscritti alla cassa pensionistica CTPS del 18% della base pensionabile annua di cui all'art. 15 della legge 29 aprile 1976, n.177.

I giorni indicati nei quadri V1, causale 7, codice motivo utilizzo 8 "Eventi con accredito figurativo" e il valore dell'elemento <RetribVirtualeFiniPens> saranno utilizzati per valorizzare i periodi e le retribuzioni valutabili per gli eventi coperti da contribuzione figurativa nella posizione assicurativa degli iscritti alla casse pensionistiche della Gestione Pubblica.

Istruzioni operative per il conguaglio delle indennità anticipate

L'indennità spettante per le giornate di astensione dal lavoro (come sopra già indicato) è anticipata dal datore di lavoro, salvo conguaglio, secondo le regole previste per l'anticipazione dell'indennità di maternità; la base retributiva di riferimento utile alla determinazione dell'indennità è individuata tenendo conto delle sole voci retributive fisse e continuative dell'ultima retribuzione.

Per il conguaglio della indennità da parte del datore di lavoro che ha anticipato la stessa alla lavoratrice, relative al periodo di congedo in oggetto, dovrà essere valorizzato nell'elemento <MatACredAltre>, <CausaleRecMat>, il nuovo codice causale "L064" avente il significato di "indennità congedo vittime di violenza di genere art. 24 D.Lgs n.80/2015"; nell'elemento <ImportoRecMat> il relativo importo. Rimane ferma la necessità di valorizzare i consueti codici causale, per il conguaglio delle eventuali ulteriori indennità anticipate dal datore di lavoro.

Pagamento diretto

Le categorie di lavoratrici per le quali è previsto il pagamento diretto dell'indennità di maternità (operaie agricole, lavoratrici stagionali, lavoratrici dello spettacolo a termine o a prestazione), che presentino i requisiti di legge e le condizioni di legge per accedere al congedo per le vittime di violenza di genere, ricevono il pagamento della relativa indennità previa domanda all'INPS e secondo le possibili modalità indicate nella domanda stessa.

Regime fiscale della prestazione

All'indennità prevista per le lavoratrici vittime di violenza di genere, erogata direttamente dall'INPS, si applicano le disposizioni di cui all'art. 6, comma 2 del TUIR, in quanto trattasi di indennità sostitutiva della stessa categoria dei redditi sostituiti, perduti o integrati.